

ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

In ordine alla proposta di accordo con i creditori formulata dal Sig. Eusebio Natalino

ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI DI SOVRAINDEBITAMENTO

CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA

Professionista: dott. Fabio De Buono

1. Premessa

Il sottoscritto dott. Fabio De Buono, dottore commercialista iscritto al n. 344 sez. A dell'albo tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza, con studio in Rende alla Piazza Martin Luther King, con determina n. 20 del 24 gennaio 2018, è stato nominato dall'OCC della Camera di Commercio di Cosenza quale gestore della crisi da sovraindebitamento nella procedura n. 71/2018 ad istanza del Sig. Eusebio Natalino.

Parte istante:

Eusebio Natalino, nato a San Benedetto Ullano l'1 maggio 1950 e residente in Montalto Uffugo alla Via Puccini 1, codice fiscale SBE NLN 50E01 H774K.

Il debitore è assistito nelle fasi del presente istituto dall'avv. Vincenzo Maradei e dal dott. Marco Corno.

2. Requisiti soggettivi e presupposti

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e, inoltre, attesta:

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- c) che non ha ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale in nome e per conto della parte interessata nell'accordo.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 della Legge 3/2012 e successive modifiche ovvero il ricorrente:

- risulta versare in uno stato di sovraindebitamento così per come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge. Pertanto, alla data della presente relazione il ricorrente si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio posseduto e prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel Capo II della Legge n. 3/2012;

- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla Legge 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge 3/2012.

3. Oggetto della relazione

L'articolo 9, comma 2, della Legge 3/2012 richiede che alla proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento debba essere allegata l'attestazione sulla fattibilità dell'accordo depositato presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore.

L'articolo 15, comma 6, della Legge 3/2012 stabilisce, infatti, che: *“Lo stesso Organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2”*.

Al fine di rendere maggiormente esaustivo l'espletamento del proprio incarico, lo scrivente ritiene di integrare il proprio giudizio attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 9, comma 3 bis, della Legge 3/2012, relative alle prescrizioni riguardanti il contenuto della relazione da redigersi in occasione del piano del consumatore; tali prescrizioni rappresentano un importante punto di riferimento anche per la redazione della presente Relazione, nonché consentono di esporre in modo completo le informazioni necessarie ai creditori per poter esprimere il proprio giudizio sulla proposta.

Ne consegue, quindi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e 15 della Legge 3/2012, che la seguente relazione avrà il seguente contenuto:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dal debitore;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione;
- f) il giudizio sulla fattibilità dell'accordo come proposto;
- g) il giudizio sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione dei beni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, della Legge 3/2012, lo scrivente procede, quindi, a relazionare circa la proposta di accordo formulata dall'istante al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite e ad analizzare la fattibilità dell'accordo.

4. Documentazione a corredo della proposta

Accettato l'incarico, il sottoscritto acquisiva la documentazione consegnata dal ricorrente e allegata alla proposta.

A seguito di ulteriori richieste veniva acquisita ulteriore documentazione e venivano, altresì, formulate nuove proposte da parte del debitore, l'ultima ricevuta a mezzo pec dall'avv. Maradei in data 21 aprile 2020.

La proposta di accordo con i Creditori, così per come formulata dal ricorrente, è corredata dai seguenti atti:

- Piano di riparto;
- Documenti ex art. 9, comma 2, Legge 3/2012:
 1. Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute e attestazione relativa alle spese necessarie al sostentamento della famiglia;
 2. Autocertificazione stato di famiglia;
 3. Modello ISEE con DSU;
 4. Visura PRA;
 5. Visura CRIF;
 6. Registro iva vendite anni 2014, 2015, 2016, 2018 e parziali 2019;
 7. Registro iva acquisti 2014, 2015, 2016, 2018 e parziali 2019;
 8. Modello iva 2019;
 9. Modello persone fisiche 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Il sottoscritto, inoltre, procedeva a verificare la situazione debitoria del ricorrente richiedendo ai creditori, noti e non, la precisazione del credito vantato nonché i dati registrati nell'archivio della Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Le precisazioni dei crediti sono pervenute per come segue:

- ✓ a mezzo pec del 23 ottobre 2019 la Deutsche Bank comunicava un credito nei confronti del Sig. Eusebio per euro 51,50;
- ✓ a mezzo pec del 28 ottobre 2019 la società DoValue, per conto della BCC NPLs 2018-2 s.r.l., comunicava un credito chirografario per euro 46.365,10 alla data del 18 ottobre 2019;
- ✓ a mezzo pec del 29 ottobre 2019 la Regione Calabria, Sezione Tasse Auto, comunica un credito per euro 490,14;
- ✓ a mezzo pec del 6 novembre 2019 l'Agenzia delle Entrate comunicava un credito per euro 14,09;
- ✓ a mezzo pec del 30 dicembre 2019 la società DoValue, per conto della BCC NPLs 2018-2 s.r.l., comunicava un credito ipotecario per euro 87.831,19 e un credito chirografario per euro 80.630,43;
- ✓ gli altri creditori non davano alcun riscontro.

Dall'esame della documentazione ricevuta nonché della documentazione acquisita e dalle dichiarazioni ricevute dal ricorrente stesso, durante l'incontro tra le parti del 28 febbraio 2020, non risulta che il Sig. Eusebio abbia posto in essere atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni nonché che lo stesso abbia ricevuto notifica di decreti ingiuntivi e/o atti di precetto di pagamento e/o atti di pignoramento immobiliare (rispetto alla procedura esecutiva immobiliare in essere presso il Tribunale di Cosenza).

5. Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte

L'esame della documentazione e l'acquisizione delle informazioni in sede di ascolto del ricorrente hanno permesso di risalire alle cause e circostanze dell'indebitamento.

In danno di parte ricorrente pendono le seguenti posizioni:

CREDITORE	IMPORTO DOVUTO
Dott. Fabio De Buono – OCC (prededuzione)	5.000,00
Dott. Marco Corno – Consulente di parte (prededuzione)	3.000,00
Avv. Vincenzo Maradei – Legale (prededuzione)	3.000,00
BCC NPLs 2018-2 s.r.l. (ipotecario)	87.831,19
BCC NPLs 2018-2 s.r.l. (chirografo)	46.365,10
BCC NPLs 2018-2 s.r.l. (chirografo)	80.630,43
Regione Calabria (privilegiato)	490,14
Findomestic	16.667,93
AER (privilegiato)	14,09
Comune di Montalto Uffugo (privilegiato)	1.888,20
Totale	244.887,08

Risultano, inoltre, da liquidare le spese inerenti la procedura esecutiva immobiliare pendente (RGE 133/2018) per la cui quantificazione sarà necessario attendere la fase di sospensione/estinzione e la liquidazione da parte del Giudice dell'Esecuzione.

Le cause del sovraindebitamento, per come riferito dal ricorrente, sono da imputare alla crisi generale nonché alle ridotte capacità economiche da cui è derivato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Allo stato attuale il ricorrente vive con la moglie, casalinga, e dispone di pensione VOART di importo netto di euro 976,33 nonché di redditi da partecipazione in società in accomandita semplice pari ad euro 8.937,00. Pertanto, il reddito complessivo da Modello Unico, quadro RN, è pari ad euro 25.550,00 con imposta per euro 5.698,00.

La società Eusebio Compressor s.a.s., per come dichiarato dallo stesso Sig. Eusebio Natalino, non è fallita ed opera regolarmente.

Il Sig. Eusebio ha contratto i debiti con la ragionevole prospettiva di poterli onorare poiché assunti in un periodo in cui i suoi redditi facevano presumere l'integrale soddisfacimento degli stessi.

6. Resoconto sulla solvibilità

La proposta prevede la ristrutturazione dei debiti mediante pagamento rateale attingendo al reddito proprio derivante dalla propria pensione e dalle risorse societarie nonché dai redditi del garante, Sig. Eusebio Arduino.

Dall'ISEE presentato dal ricorrente risulta reddito per euro 22.752,26 bastevole a coprire le rate mensili previste pari ad euro 1.100,00, euro 1.049,10 ed euro 1.197,20.

A ciò si aggiunga che dal modello Persone Fisiche 2019 del garante, Sig. Eusebio Arduini, risulta un reddito complessivo, quadro RN, pari ad euro 27.299,00.

Le spese per il sostentamento del nucleo familiare, come indicato dal ricorrente, ammontano ad euro 500,00 e, pertanto, è evidente che l'accordo può, senza dubbio, essere pienamente rispettato.

7. Esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

A seguito delle verifiche e dei resoconti effettuati, nonché dall'analisi della documentazione messa a disposizione dal debitore istante e dalle dichiarazioni dallo stesso ricevute, lo scrivente Gestore non ha rilevato l'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

8. Veridicità dei dati

Per quanto innanzi illustrato sulla base della documentazione esaminata è possibile evidenziare che il debitore:

- Ha nucleo familiare composto da due persone, come evincesi dalla autocertificazione;
- Per il sostentamento i componenti del nucleo familiare necessitano di 500,00 euro mensili;
- Il suo reddito personale deriva da pensione VOART per euro 976,33 nonché dall'essere socio accomandatario della Eusebio Compressor s.a.s.;
- Possiede il 50% di un bene immobile in Montalto Uffugo che è la propria casa di abitazione;
- Possiede un motoveicolo;
- Ha debiti per la complessiva somma di euro **244.887,08**, risultante dalla proposta ed aggiornati secondo le precisazioni dei crediti pervenute.

9. Proposta di accordo di composizione della crisi

Il ricorrente, in ottemperanza alla Legge 3/2012, ha deciso di sottoporre ai creditori un accordo al fine di ripianare i propri debiti.

La proposta formulata dal ricorrente prevede che l'accordo sia sostenibile con il pagamento di euro 129.955,59 da rimborsare in 10 anni mediante il pagamento di rate mensili di importo di euro 1.100,00 per il pagamento dei crediti in prededuzione, euro 1.049,10 per il pagamento del creditore ipotecario e dei privilegiati ed euro 1.197,10 per il pagamento dei creditori chirografari, mediante bonifico da accreditare sul conto dei creditori.

Il piano di riparto del presente accordo vedrà soddisfatti al 100% i creditori in prededuzione nonché il creditore ipotecario e i creditori privilegiati mentre vedrà soddisfatti al 20% i creditori chirografari.

10. Fattibilità dell'accordo

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 2, e dell'art. 15, comma 6, della Legge 3/2012 lo scrivente è chiamato anche ad attestare la fattibilità dell'accordo proposto dal debitore.

La proposta prevede un accordo di durata di dieci anni con la soddisfazione dei creditori in prededuzione, ipotecari e privilegiati nella misura del 100% mentre i chirografari saranno soddisfatti al 20%.

11. Convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria

L'art. 7, comma 1, della Legge 3/2012, rende obbligatorio, qualora il ricorrente preveda la non integrale soddisfazione (c.d. falcidia) dei crediti muniti di privilegio, che l'OCC attesti che dalla eventuale liquidazione dei beni, sui quali insiste il privilegio stesso, il creditore non sarebbe meglio soddisfatto rispetto a quanto proposto con l'accordo.

È pertanto richiesto che il Gestore nella propria relazione debba esprimere anche un giudizio/attestazione sulla convenienza dell'Accordo proposto rispetto alla liquidazione del patrimonio del debitore.

Da qui l'esigenza di valutare le aspettative di realizzo in caso di alienazione dei beni di proprietà del ricorrente.

Il ricorrente è proprietario per il 50% del bene sottoposto ad esecuzione immobiliare sito in Montalto Uffugo nonché di un motoveicolo. L'immobile è adibito ad abitazione principale della famiglia del ricorrente.

Gli immobili sono stato oggetto di valutazione di CTU, nominato nell'ambito della procedura n. 133/2018, dove la vendita fissata per il 28 maggio 2020 è stata revocata e la prima asta potrà essere fissata successivamente al 31 ottobre 2020. Il prezzo base d'asta sarà pari ad euro 227.150,00 e l'offerta minima pari ad euro 170.362,50.

Un giudizio sulla convenienza della presente proposta rispetto alla alternativa liquidatoria è formulabile sulla base delle condizioni previste nell'esecuzione immobiliare.

Considerato che il Giudice dell'Esecuzione ha disposto che oltre al primo si proceda con ulteriori 3 tentativi di vendita, tutti con prezzo ribassato del 20% rispetto al precedente, e che nella esperienza di ogni procedura esecutiva immobiliare non si possono non ipotizzare almeno 3 tentativi deserti, si arriverebbe ad un prezzo base d'asta pari ad euro 87.225,60 con offerta minima pari ad euro 65.419,20, e considerando il motoveicolo in possesso del debitore, appare abbastanza evidente che l'attivo messo a disposizione dei creditori nella proposta, seppur dilazionato nel tempo per permetterne il realizzo, risulta di gran lunga superiore rispetto alla liquidazione dei beni personali del debitore.

12. Conclusioni e attestazione

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto dott. Fabio De Buono

ESAMINATI

I documenti messi a disposizione dal Sig. Eusebio Natalino e quelli acquisiti dallo scrivente

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti.

Cosenza, lì 15 settembre 2020

Dott. Fabio De Buono